

AREA LEGNO - LAPIDEI - settore Lapidei	Divisore orario : 174 giornaliero : 26
CCNL 05.03.2024	Mensilità 13
CCRL 20.11.2024	Orario settimanale 40

	Tabella valida dal 1° gennaio 2026
Cod. COVeneto: 2900	Cod. CNEL: F060

Tabella retributiva valevole per le **IMPRESE ARTIGIANE** dei settori **Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei** che svolgono le attività definite dall'art. 1 del CCNL

Livello	Qualifiche	Salario Minimo Cont. Naz.	E.R.R. interconf.	Totale	
				Mensile	Orario
1°	Quadro	2332,56	0,44	2333	
2°	Impiegato direttivo	2186,92	0,44	2187,36	
3°	Imp. concetto 2° cat Op. spec. progetto	1904,41 10,94489	0,44 0,00253	1904,85 10,94741	
4°	Imp. concetto 3° cat Op. specializzato	1785,94 10,26402	0,44 0,00253	1786,38 10,26655	
5°	Imp. d'ordine 4° cat. Operaio qualificato	1718,71 9,87764	0,44 0,00253	1719,15 9,88017	
6°	Impiegato esecutivo Operaio comune	1639,64 9,42322	0,44 0,00253	1640,08 9,42575	
7°	Operaio 1° inserimento (12 mesi di permanenza)	1524,36 8,76069	0,44 0,00253	1524,8 8,76322	

	Tabella valida dal 1° gennaio 2026
Cod. COVeneto: 2900	Cod. CNEL: F060

Tabella retributiva valevole per le **IMPRESE NON ARTIGIANE** dei settori **Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei** che svolgono le attività definite dall'art. 1 del CCNL

Livello	Qualifiche	Salario Minimo Cont. Naz.	E.R.R. interconf.	Totale	
				Mensile	Orario
1°	Quadro	2347,49	0,44	2347,93	
2°	Impiegato direttivo	2200,91	0,44	2201,35	
3°	Imp. concetto 2° cat Op. spec. progetto	1916,60 11,01494	0,44 0,00253	1917,04 11,01747	
4°	Imp. concetto 3° cat Op. specializzato	1797,37 10,32971	0,44 0,00253	1797,81 10,33224	
5°	Imp. d'ordine 4° cat. Operaio qualificato	1729,71 9,94086	0,44 0,00253	1730,15 9,94339	
6°	Impiegato esecutivo Operaio comune	1650,13 9,48351	0,44 0,00253	1650,57 9,48603	
7°	Operaio 1° inserimento (12 mesi di permanenza)	1534,12 8,81678	0,44 0,00253	1534,56 8,81931	

NOTE

Salario Minimo Contrattuale Nazionale: è costituito dai minimi previsti dal CCNL 05.03.2024. Da novembre 2010 sono conglobati in un'unica voce paga base, contingenza ed EDR.

I.R.R. (Incremento Retributivo Regionale): *Non previsto per settore Lapidei*

E.R.R. (Elemento Retributivo Regionale) interconfederale : in vigore nei valori previsti dall'Accordo Interconfederale Regionale 23.08.1989. Voce retributiva da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante, apprendistato di 1° o 3° livello (c.d. duale). Per i lavoratori non apprendisti con paga mensile l'importo è pari a 0,44 euro/mese, mentre per quelli con paga oraria è di 0,00254 euro/ora. Per gli apprendisti l'importo viene riconosciuto in misura fissa al 100% (0,44 euro/mese se paga mensilizzata o 0,00254 euro/ora se paga oraria), vale a dire non rapportata all'aliquota percentuale progressiva applicata alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale.

Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.): elemento legato alla produttività istituito per le annualità 2025, 2026 e 2027 e regolamentato dall' "Accordo regionale veneto Elemento Variabile della Retribuzione anni 2024-2025-2026 per i dipendenti delle imprese artigiane e PMI dell'area della comunicazione" integrativo del CCRL. Viene corrisposto ai lavoratori previa verifica degli indicatori aziendali secondo le modalità e la procedura previste dal citato accordo. Per espressa previsione contrattuale, l'E.V.R. non può essere assorbito da trattamenti economici equivalenti, di natura retributiva o di welfare già concessi dall'impresa ai lavoratori ed è da intendersi, quindi, aggiuntivo al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori.

Elemento Aggiungivo della Retribuzione (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana ([A.I. Regionale 04.12.2020](#) e [A.I. Nazionale 17.12.2021](#)):

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiungivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 30 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.
Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.
L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproportzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).
Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.
Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 55 euro lordi mensili (€ 30 + € 25).
In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.
Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.
Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.
L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

La durata massima è determinata in relazione alla qualificazione da conseguire:

- 1° Gruppo** (categorie 1, 2 e 3): 5 anni
- 2° Gruppo** (categorie 4 e 5): 5 anni
- 3° Gruppo** (categoria 6): 2 anni e 6 mesi

Per gli impiegati amministrativi la durata massima dell'apprendistato è 3 anni

Per **PMI** (*imprese non artigiane rientranti nell'ambito di applicazione del CCNL*) la durata massima dell'apprendistato è ridotta a 3 anni a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi.

Trattamento economico per gli assunti da 13 marzo 2018

La retribuzione dell'apprendista è determinata dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sul Salario Minimo Contrattuale Nazionale del livello di inquadramento finale al termine del periodo di apprendistato, al lordo delle ritenute previdenziali. Spetta l'E.R.R. in misura intera (€ 0,44 mensili).

GRUPPI	OPERAI									
	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem	X sem
1°	70	70	73	73	80	80	85	85	90	90
2°	70	70	75	75	88	88	90	90	95	95
3°	70	75	80	90	95					

IMPIEGATI Amministrativi										
GRUPPI	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem	X sem
1°	70	70	73	73	80	80				
2°	70	70	75	75	88	88				
3°	70	75	80	90	95	95				

La retribuzione dell'apprendista non può superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la medesima regola trova applicazione anche al lavoratore ex apprendista che continua a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

Aumenti periodici di anzianità

Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti (neo-assunti da tale data) iniziano a maturare i 5 scatti biennali di anzianità. Gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025 iniziano a maturare l'anzianità di servizio utile al riconoscimento degli scatti di anzianità da pari data (1.1.2025).

L'importo dello scatto di anzianità è fissato in 8 euro. L'importo dello scatto di anzianità è fissato in 6 euro. Nel silenzio della norma contrattuale si ritiene che: **a)** l'importo dello scatto è fisso, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva, **b)** dal mese del passaggio in qualifica l'importo degli scatti maturato durante il periodo di apprendistato va rivalutato al valore previsto dal CCNL per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell'apprendistato; **c)** la frazione di biennio, in corso al momento del passaggio in qualifica, è utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.